



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **277** del 13/12/2016

**Abrogazione della Legge Regionale 18 ottobre 2016, n. 25,  
“Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo  
speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento  
senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa)”.**



## Relazione tecnica di accompagnamento

( Art. 34, L.R. 28/2001, ART.4. Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

**Oggetto: procedura d'urgenza per l'abrogazione della Legge Regionale 18 ottobre 2016, n. 25, "Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa)".**

La L.R. n. 25/2016 "Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa)", ai sensi dell'art. 1, rubricato "Destinazione straordinaria e temporanea del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti", stabilisce quanto segue:

*"1. Fino alla completa attuazione della riforma legislativa regionale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2016, il 50 per cento del gettito annuale derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti è destinato a finanziare i comuni che nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2016 e per sopravvenute carenze impiantistiche stiano sostenendo maggiori oneri per il trasferimento e il conferimento dei rifiuti solidi urbani per le seguenti cause non necessariamente concomitanti:*

*a) aggravio dei costi di trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati della frazione organica del rifiuto solido urbano, ovvero rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati avviati a trattamento, recupero e smaltimento;*

*b) ricorso sistematico a discariche per rifiuti speciali non pericolosi di proprietà privata.*

*2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti accerta la spesa presunta dei maggiori costi sostenuti dai singoli comuni nel periodo 1 luglio — 31 dicembre 2016, per le cause previste dalle lettere a) o b), e trasmette entro il 30 novembre 2016 una relazione alla competente Sezione dell'amministrazione regionale.*

*3. Ai fini dell'ammissione al contributo, ciascun comune interessato trasmette entro il termine del 10 dicembre 2016 alla competente Sezione dell'amministrazione regionale una proposta di utilizzo della somma assegnanda, con valore economico proporzionato ma non eccedente la spesa presunta dei maggiori costi, così come rilevata dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, contenente le modalità, i criteri di utilizzazione delle risorse e il relativo crono programma; la proposta di utilizzo della risorsa deve necessariamente contenere interventi volti a favorire la minore produzione di rifiuti e la riduzione dei rifiuti residuali e degli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento, con esclusione di attività informative e comunicative.*

*4. La Sezione dell'amministrazione regionale incaricata procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria della proposta, accerta la pertinenza e l'ammissibilità della spesa e formula la proposta di ripartizione proporzionata delle risorse tra i singoli comuni entro il 15 gennaio 2017.*

*5. Con deliberazione della Giunta regionale è attuata la destinazione del finanziamento ai singoli comuni; l'erogazione del contributo è disposta a cura della Sezione dell'amministrazione regionale incaricata".*



Il Servizio V per le Politiche Infrastrutturali del Dipartimento Affari Regionali, Autonomie e Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 15.11.2016 ha informato la Sezione Supporto Legislativo di questa Regione di una nota critica del Ministero dell'Ambiente avente ad oggetto la suddetta Legge Regionale con la quale, in virtù del rilevato contrasto delle disposizioni della medesima con l'art. 3, cc. 27 e 34 della L. n. 549/1995 nonché con l'art. 117, c. 2, lett. s), Cost., ha chiesto di acquisire argomentazioni a supporto della legittimità della legge regionale in vista del suo esame da parte del Consiglio dei Ministri in ordine ad una sua eventuale impugnazione innanzi alla Corte Costituzionale.

La suddetta nota veniva trasmessa dal Dirigente della Sezione Supporto Legislativo di questa Regione alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica in data 17.11.2016 al fine di acquisire le argomentazioni richieste dal succitato Dipartimento.

La Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, a seguito di un incontro tra le strutture tecniche, in data 21.11.2016 inviava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, all'Assessorato e al Dipartimento regionale competenti brevi osservazioni in ordine al contenuto della normativa regionale, con riferimento ai profili di illegittimità costituzionale rilevati dal Ministero dell'Ambiente rilevando in particolare che:

- la L.R. n. 25/2016 si è limitata a regolare le modalità d'impiego di una quota del gettito derivante dall'applicazione dell'ecotassa, in osservanza dell'art. 3, c. 27, della L. n. 549/1995 legge statale;
- destinare, *una tantum*, una quota del gettito dell'Ecotassa ai Comuni in condizione di disagio legati alle carenze impiantistiche non viola il vincolo di destinazione indicato dal Legislatore nazionale, atteso che le risorse sono comunque veicolate per "*interventi volti a favorire la minore produzione di rifiuti*" ed a "*interventi volti a favorire la riduzione dei rifiuti residuali e degli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento*" - che, sostanzialmente, coincidono con interventi che favoriscono l'attività di recupero di materie prime, come previsto dalla norma statale;
- il Consiglio regionale, con una "legge -provvedimento", ha inteso regolare il procedimento di accesso al contributo speciale da parte dei Comuni, evitando eccessi di discrezionalità amministrativa sui destinatari della misura, e stabilendo che l'atto d'impiego, in senso tecnico, sia effettuato dalla Giunta regionale, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 3, c. 27, L. n. 549/1995;

Nonostante le osservazioni trasmesse e la disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento, con una nuova comunicazione del 23.11.2016, il Dipartimento della Presidenza del Consiglio comunicava che a parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente "*le osservazioni regionali non superano le censure mosse (omissis) e pertanto non si può che insistere nella richiesta di impugnativa della legge regionale in esame*".

L'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente, con nota prot. n. 972 del 2/12/2016, pur dando atto di non condividere il contenuto delle eccezioni di illegittimità formulate dal Ministero ed al fine espresso di evitare un contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale con i conseguenti oneri in termini di risorse umane ed economico-finanziarie, si impegnava con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Ambiente ad avviare l'iter di abrogazione della normativa regionale oggetto di contestazione.



Considerata la necessità di procedere con urgenza al disimpegno ed alla successiva riallocazione delle risorse di cui al provvedimento oggetto dei rilievi da parte del Ministero dell'Ambiente, provenienti dal gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi urbani in discarica, "ecotassa 2016", in conformità agli impieghi previsti dalla legge nazionale e regionale di settore;

Tanto premesso con la presente si propone l'abrogazione della legge regionale 18 ottobre 2016, n. 25, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 19-10-2016.

Il presente disegno di legge non comporta gli adempimenti di cui all'art.34 della L.R. n.28/2001.

L'ASSESSORE  
Dr. Domenico SANTORSOLA



## Art. 1

È abrogata la legge regionale 18 ottobre 2016, n. 25, "*Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa)*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 19-10-2016.

